Pubblicato il 09/09/2021

N. 09632/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07593/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7593 del 2021, proposto da

Alessandra Capoferri, Arber Mullalli, Valensia Caforio, Marco Beltrani, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto-Nome di Trento e Bolzano, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Lo Sviluppo Sostenibile non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Maria Francesca Corrado non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione Emilia Romagna;
- della graduatoria riservata regionale della Regione Emilia Romagna, e tutte le sue successive versioni, modifiche o integrazioni; nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Emilia Romagna con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata;
- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;
- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;
- della delibera e degli atti della seduta del 22 luglio 2020 della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha approvato la proposta di riparto regionale dei posti da attribuire in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, per il triennio 2020/23, confermando i medesimi criteri utilizzati per il triennio 2019/22 e approvati in sede di Conferenza

delle Regioni e province autonome con delibera 19/156/CR6b/C7;

- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019;

- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si è deliberato il riparto delle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 25 giugno2019 (c.d. decreto Calabria), in particolare la delibera 30 del 25.6.2020 e 73 del 26.11.2020, e ogni altra, anche se successiva e non conosciuta;

- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- ove esistente anche se non conosciuto, di ogni atto relativo all'istruttoria sui costi del corso di medicina generale e sul numero dei posti disponibili per i corsisti soprannumerari ex l. 60/2019;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Intesa ai sensi dell'art. 1 co. 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 38,

co. 1-nonies del 28.11.2019, dell'Intesa ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto n.281 del 20.2.2020, dell'intesa sancita nella seduta del 31 marzo 2020, dell'intesa sancita nella seduta del 5 novembre 2020, nonché della altre intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche non conosciute o sopravvenute, aventi ad oggetto il riparto dei fondi da attribuire da attribuire al corso di medicina generale in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019;

- ove occorra e per quanto di ragione, la nota del Ministero della salute del 3 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa la proposta di Deliberazione per il CIPE nonché la relativa la tabella di ripartizione alle Regioni (All. A), e ogni altra proposta e/o atto relativo al riparto del Fondo sanitario nazionale per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con memoria del 03.09.2021, i ricorrenti hanno rappresentato che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per le Scuole di Specializzazione in area sanitaria, il dott. Marco Beltrani ed il dott. Arber Mullalli sono stati immatricolati nella scuola di specializzazione, e per essi è venuto meno pertanto l'interesse a ricorrere, che invece "persiste per le dott.sse Alessandra Capoferri e Valensia Caforio, le cui posizioni sono attualmente immutate".

In relazione ai documenti depositati dalla Regione Emilia-Romagna, il 04.09.2021 le ricorrenti hanno chiesto "un rinvio dell'udienza al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti", insistendo contestualmente per la conferma degli "effetti delle misure cautelari già concesse con decreto monocratico".

Il Collegio ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando i ricorrenti a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso "per pubblici proclami", con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti intimati, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti, con contestuale rilascio ai ricorrenti della relativa attestazione, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per i ricorrenti di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 7 giorni dal rilascio della citata attestazione.

Contestualmente, in considerazione dei precedenti favorevoli della Sezione, e del

prevalente interesse dei ricorrenti a partecipare, nelle more della decisione nel merito di questa Sezione, al corso di formazione, in conferma del decreto presidenziale i ricorrenti Capoferri e Caforio vanno ammessi con riserva a partecipare, in soprannumero, al corso di formazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater:

- dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti Capoferri e Caforio a partecipare, in soprannumero, al corso di formazione de quo;
- rinvia l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 26.10.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dauno Trebastoni	**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO